

D.M. 8 aprile 1999 (1).

Norme per la profilassi della scrapie negli allevamenti ovini e caprini.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 maggio 1999, n. 120.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza del Ministro della sanità del 10 maggio 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del 6 maggio 1991, concernente: «Norme per la profilassi di malattie animali»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 3 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 19 agosto 1991, concernente il «Riconoscimento del centro per lo studio e le ricerche sulle encefalopatie degli animali e neuropatologie comparate dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, quale centro di referenza nazionale»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 29 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 1997, concernente: «Misure integrative per la sorveglianza permanente delle encefalopatie spongiformi degli animali»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 4 agosto 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 29 settembre 1997, concernente: «Misure integrative per la profilassi della scrapie»;

Vista l'ordinanza del Ministro della sanità del 15 giugno 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171 del 24 luglio 1998, concernente: «Misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili mediante l'eliminazione dal consumo umano e animale del materiale specifico a rischio ottenuto da animali delle specie bovina, ovina e caprina provenienti da alcuni Stati membri dell'Unione europea e relative modalità di distruzione»;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, e in particolare l'art. 2, comma 3;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e in particolare l'art. 3, comma 3, lettera b);

Visto il decreto del Ministro della sanità del 20 luglio 1989, n. 298, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 198 del 25 agosto 1989, e successive modifiche e integrazioni;

Vista l'ordinanza telegrafica del Ministro della sanità diffusa con nota n. 899 del 26 marzo 1998, con la quale sono state adottate severe misure di polizia sanitaria per i focolai di scrapie registrati in Italia fino a tale data;

Considerato che, a seguito del verificarsi di ulteriori casi di scrapie in allevamenti nazionali, rispetto a quelli di cui all'ordinanza telegrafica sopracitata, è opportuno dettare norme unitarie di polizia sanitaria da applicare nei casi di sospetto e di comparsa della malattia;

Vista la decisione della Commissione 98/272/CE del 23 aprile 1998, che istituisce un sistema di sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi animali, mediante il quale sarà possibile valutare l'incidenza della scrapie nella popolazione ovina e caprina nazionale, e conseguentemente adeguare le misure sanitarie disposte;

Decreta:

1. Ai fini dell'obbligo della denuncia di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (2), sono da considerare sospetti di scrapie segni comportamentali o neurologici riscontrati in ovini e caprini di età superiore ai dodici mesi, per i quali non sia possibile escludere la diagnosi della malattia sulla base della risposta alla terapia o degli esami di laboratorio.

2. Il sospetto di scrapie deve essere immediatamente comunicato alla regione, al Ministero della sanità, all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio e al Centro di referenza.

(2) Riportato al n. A/II.

2. 1. Ricevuta la comunicazione del sospetto di scrapie, l'autorità sanitaria competente per territorio dispone i provvedimenti di cui all'art. 10 del regolamento di polizia veterinaria, e in particolare:

- a) il sequestro dell'allevamento;
 - b) l'identificazione individuale di tutti gli ovini e caprini presenti nell'allevamento e relativo censimento;
 - c) l'isolamento degli animali sospetti dagli animali sani, fino al completamento delle operazioni di abbattimento di cui all'art. 3;
 - d) il divieto di spostamento degli ovini e caprini presenti nell'allevamento;
 - e) in caso di parti che avvengono nel periodo intercorrente tra la comunicazione ufficiale di sospetto e l'esito delle indagini di laboratorio, la distruzione delle placente e la disinfezione delle aree destinate ai parti con uno dei disinfettanti indicati all'art. 4.
2. I provvedimenti di cui al comma 1, vengono revocati qualora gli esami diagnostici effettuati conformemente all'art. 3 diano esito negativo per scrapie.

3. 1. Oltre a quanto previsto all'art. 2, l'autorità sanitaria competente per territorio, ricevuta la segnalazione del sospetto di scrapie, dispone l'immediato abbattimento degli animali sospetti e il prelievo di idonei campioni per gli esami diagnostici. I campioni devono essere prelevati da tutti gli animali sospetti e devono essere accompagnati dalla scheda clinica di cui all'allegato 1.

2. Gli esami diagnostici sono effettuati presso i laboratori dell'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio oppure presso i laboratori del Centro di riferimento. In ogni caso, esperti dell'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio facenti parte dell'unità di intervento locale, istituita ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto 29 gennaio 1997 (3), dovranno fornire idonee indicazioni sulle tecniche di prelievo dei campioni e sulle corrette modalità del loro invio al laboratorio.

3. In caso di risultato positivo all'esame diagnostico per scrapie effettuato presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, i relativi campioni devono essere inviati al centro di riferimento per la conferma della diagnosi. In caso di risultato negativo per scrapie il centro di riferimento deve comunque essere informato, anche della eventuale altra diagnosi formulata, ai fini della tenuta del registro delle encefalopatie animali di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), del decreto 29 gennaio 1997 (3). In ogni caso, deve essere inviata al centro di riferimento la scheda clinica di cui al comma 1.

4. In caso di conferma diagnostica, il centro di riferimento ne dà comunicazione immediata all'unità sanitaria locale competente per territorio, alla regione, all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio e al Ministero della sanità.

5. Le carcasse degli animali di cui al comma 1 devono essere distrutte mediante incenerimento.

6. Ai fini del comma 5, e fermo restando l'obbligo del successivo incenerimento del materiale ottenuto, possono essere utilizzati gli impianti di pretrattamento di cui all'art. 2, comma 3, lettera a), dell'ordinanza 15 giugno 1998 (4), recante misure di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili.

(3) Riportato al n. A/CCXLIX-ter.

(3) Riportato al n. A/CCXLIX-ter.

(4) Riportata al n. D/LXXIII.

4. 1. L'autorità sanitaria competente per territorio, quando la diagnosi di scrapie è ufficialmente confermata, dispone, a completamento delle misure previste dagli articoli 2 e 3, che:

- a) tutti gli ovini e caprini presenti nell'allevamento infetto siano al più presto abbattuti sotto controllo ufficiale e le relative carcasse siano distrutte mediante incenerimento in impianti preventivamente individuati dall'autorità sanitaria regionale; possono essere utilizzati, in attesa del reperimento di impianti idonei all'incenerimento e fermo restando l'obbligo del successivo incenerimento dei prodotti ottenuti, gli impianti di pretrattamento di cui all'art. 2, comma 3, lettera a), dell'ordinanza 15 giugno 1998 (4);
- b) siano effettuate le opportune disinfezioni con ipoclorito di sodio al 2% o con idrossido di sodio 1M, con particolare attenzione alle aree destinate ai parti; ove possibile, le strutture mobili e i materiali infiammabili saranno distrutte mediante incenerimento;
- c) il latte prodotto nell'allevamento fino al completamento delle operazioni di abbattimento di cui alla lettera a) sia escluso dal consumo umano e, nel caso in cui lo stesso non venga utilizzato per l'alimentazione di animali dell'azienda infetta, sia trattato con uno dei disinfettanti indicati alla lettera b) prima dello smaltimento. La raccolta del latte destinato allo smaltimento deve avvenire in contenitori a perdere oppure disinfettabili con uno dei disinfettanti di cui al punto b);

d) sia effettuata l'indagine epidemiologica utilizzando il formulario di cui all'allegato 2 al presente decreto. Copia del formulario compilato deve essere trasmessa al centro di riferimento.

2. Per motivi di approfondimento e studio della malattia possono essere eseguiti ulteriori prelievi sugli ovini e caprini presenti nelle aziende infette, previa intesa con il centro di riferimento e con l'Istituto superiore di sanità.

3. Della estinzione dei focolai di scrapie, a seguito del completamento di quanto previsto al comma 1, deve essere data comunicazione al Ministero della sanità e al centro di riferimento.

(4) Riportata al n. D/LXXIII.

5. 1. Il ripopolamento degli allevamenti infetti da scrapie è consentito, dopo il completamento delle operazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), con animali provenienti da allevamenti:

a) ufficialmente indenni da brucellosi;

b) nei quali nessun animale della specie ovina e caprina sia stato introdotto nel corso degli ultimi due anni, oppure nei quali i registri aziendali consentano di individuare le aziende di provenienza degli animali della specie ovina o caprina introdotti nel corso degli ultimi due anni. In tale ultimo caso, anche le aziende di provenienza degli animali devono soddisfare i requisiti di cui al presente articolo;

c) non contigui ad allevamenti infetti da scrapie;

d) nei quali il servizio veterinario competente per territorio abbia accertato mediante esame clinico degli animali delle specie ovina e caprina presenti, l'assenza di casi neurologici riferibili ad encefalopatie spongiformi;

e) nei quali le informazioni epidemiologiche raccolte tramite il questionario di cui all'allegato 3 del presente decreto, suggeriscano l'assenza di scrapie nell'allevamento. Copia del questionario compilato deve essere trasmessa al centro di riferimento;

f) che non conducano pascolo vagante o in promiscuità con altri greggi.

2. Negli allevamenti ripopolati a seguito di un focolaio di scrapie il servizio veterinario competente per territorio effettua vigilanza almeno semestrale, che deve comprendere almeno un controllo clinico di tutti i soggetti presenti, per i cinque anni successivi al ripopolamento.

6. 1. Ai proprietari degli animali della specie ovina e caprina abbattuti e distrutti ai sensi del presente decreto viene corrisposto l'indennizzo previsto dalla legge 2 giugno 1988, n. 218 (5), e dal decreto 20 luglio 1989, n. 298 (6), e successive modifiche.

(5) Riportata al n. A/CXLVI.

(6) Riportato al n. A/CLVII.

7. 1. Il presente decreto si applica anche ai focolai di scrapie insorti nel periodo intercorrente tra il 26 marzo 1998 e la data di entrata in vigore del presente decreto.

8. 1. Il decreto ministeriale 4 agosto 1997 (7) è abrogato.

(Si omettono gli allegati previsti dagli artt. 3, 4 e 5, contenenti rispettivamente i modelli di scheda clinica, di indagine epidemiologica in focolaio di scrapie ed il questionario per il ripopolamento di focolai di scrapie)

(7) Riportato al n. A/CCLIII.